



*Ufficio Legislativo e Legale  
della Presidenza della Regione Siciliana*

**MASSIME DELLA CORTE COSTITUZIONALE**

<b>Estremi del Provvedimento</b>	<b>Sentenza n. 265 del 18/10/22 – 10/11/22</b> <b>Udienza pubblica del 18/10/22</b>
<b>Massima 1:</b>	<p><b>Titolo</b> Energia – Giudizio di legittimità costituzionale in via principale – Norme della Regione Friuli Venezia-Giulia – Rinnovo concessioni piccole derivazioni d'acqua ad uso idroelettrico - Inammissibilità</p> <p><b>Testo</b> Sono dichiarate inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 4, commi da 16 a 23, della legge della Regione Friuli Venezia-Giulia 6 agosto 2021, n. 13, recante “Assestamento del Bilancio per gli anni 2021-2023 ai sensi dell'art. 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26”, promosse dal Presidente del Consiglio dei Ministri, in riferimento all'art.117, primo comma, secondo comma, lett. e) e terzo comma della Costituzione, in relazione agli articoli 49 e 57 TFUE ed all'art. 12, paragrafo 1, della direttiva 2006/123/CE ed in relazione alle norme contenute nel d.lgs. n. 50/2016. I commi dell'articolo censurato dispongono che, nelle more dell'approvazione della disciplina regionale relativa all'assegnazione in regime di concorrenza delle concessioni di piccole derivazioni di acque ad uso idroelettrico, tali concessioni possono essere rinnovate in favore del concessionario uscente al massimo sino al 31 dicembre 2031 (2036 per alcune specifiche concessioni) in presenza di alcune condizioni e secondo determinate modalità. Secondo costante giurisprudenza costituzionale il ricorso in via principale non può limitarsi ad indicare le norme che si presumono violate, ma il ricorrente deve esporre una argomentazione di merito, anche sintetica, a sostegno della sua richiesta (Cfr. sent. n. 251/15 – n.107/17 – 200/22). Nel caso in specie, alla carenza di motivazioni si aggiunge il carattere generico ed a tratti contraddittorio delle censure, nonché una inadeguata ricostruzione del quadro normativo di riferimento.</p>
<b>NOTE:</b>	<p><b>Atti oggetto del giudizio</b> Art. 4, commi d 16 a 23, della legge della Regione Friuli Venezia-Giulia 6 agosto 2021, n. 13.</p> <p><b>Parametri costituzionali</b> Art.117, primo comma, secondo comma, lett. e) e terzo comma della Costituzione.</p>



	<b>Altri parametri e norme interposte</b>
--	---

Articoli 49 e 57 TFUE ;

Art. 12, paragrafo 1, della direttiva 2006/123/CE ;

D.lgs. n. 50/2016;

Decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162;

Art. 30 del R.D. n. 1775 del 1933.

**Redattore: Dott.ssa Maria Laura Nantista**

**Visto:**

**Firmato :**

**Avv. Bologna**

